



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Cristina Francini

Decreto

N° 2977

del 30 Maggio 2005

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Approvazione delle istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di Protezione Civile.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 06-06-2005

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed in particolare l’art. 8 inerente le competenze del responsabile di settore;

Visto il decreto del PGR n. 203 del 27.10.200. con il quale sono state definite le competenze della Direzione Generale della Presidenza e sono state costituite le relative Aree di coordinamento;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 7087 del 28.11.2003 con il quale nell’ambito della Direzione Generale della Presidenza è stato costituito il settore “Sistema regionale di Protezione Civile”;

Richiamato altresì il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 7366 del 03.12.2003 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cristina Francini è stata nominata Responsabile del settore “Sistema regionale di Protezione Civile”;

Considerato che la Regione Toscana ha promosso, anche con iniziative finanziarie mirate (D.G.R. n. 1170/2001 e provvedimenti amministrativi successivi), la costituzione dei Centri Intercomunali quali strutture di riferimento per l’esercizio associato dei compiti di protezione civile di competenza dei Comuni;

Vista la l.r. n. 67/03, che ha formalmente riconosciuto le forme associate fra Comuni quali soggetti componenti il sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento di funzioni ed attività di loro competenza;

Rilevato che in base alla suddetta l.r. n. 67/03 i Comuni, in forma singola o associata, sono tenuti ad elaborare i propri piani di protezione civile in conformità alle disposizioni del regolamento regionale di attuazione ovvero ad adeguarli alle medesime e che, nel caso in cui la funzione di pianificazione venga esercitata in forma associata, il piano è unico per l’ambito intercomunale, quale piano integrato a scala intercomunale (art. 16 comma 2);

Visto il Regolamento n. 69/r che, in attuazione della l.r. n. 67/03 ha individuato, tra l’altro, le modalità per assicurare la coerenza dei piani di protezione civile locali alle disposizioni in esso contenute, nonché i tempi e le procedure per la loro approvazione (art. 24) o per il loro adeguamento (art. 28), ivi compresi i piani intercomunali;

Ritenuto quindi, nell’ambito degli indirizzi contenuti nel quadro normativo sopra citato, di fornire istruzioni tecniche per la elaborazione dei piani intercomunali di protezione civile (allegato “A”) al fine di orientare i Centri Intercomunali ed i Comuni ad essi afferenti, anche in considerazione della novità della attività in questione e delle esigenze emerse in tal senso in occasione del Seminario sui Centri Intercomunali di protezione civile, tenutosi il 3 novembre 2004 in Castelnuovo Garfagnana (LU);

DECRETA

1. Sono approvate le istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di protezione civile (Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

2. Il presente provvedimento è comunicato alle Province, ai Centri Intercomunali ed ai Comuni.

Il presente provvedimento - soggetto a pubblicità, ai sensi dell'art.41, comma 1, lettera b) della L.R. n.9/95 - è pubblicato per intero, comprensivo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge regionale n.18/96.

Il Dirigente
Cristina Francini

ALLEGATO A – Istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di protezione civile.

Premessa

L'art.8, comma 3 della LR n.67/2003 prevede che presso ogni comune sia organizzata:

- l'attività di protezione civile "in tempo di pace"
- l'attività di protezione civile in emergenza

I due "tipi" di organizzazione sono di regola diversi: l'attività in emergenza, in quanto deputata a fronteggiare situazioni occasionali, presuppone una organizzazione straordinaria, attivata normalmente mobilitando una pluralità di uffici. Il Coc, così come definito dal metodo Augustus, ne è il classico esempio.

Quando il COC non è operativo – cioè fuori dall'emergenza – le attività di protezione civile sono svolte dall'**ufficio ordinariamente preposto**. Di regola nei comuni di più piccole dimensioni, tale ufficio svolge le attività di protezione civile ordinarie unitamente ad altre attività, e pertanto dedicando ai compiti di protezione civile una parte residuale del proprio tempo-lavoro.

Lo stesso art.8, comma 4 prevede quindi che i Comuni possano gestire l'attività ordinaria di protezione civile in forma associata.

La forma associata si realizza, di regola, tramite una convenzione con la quale i comuni aderenti:

- a) delegano ad uno di tali comuni (ovvero alla Comunità Montana o al Circondario di cui sono componenti) la funzione di gestire, per loro conto, determinate attività di protezione civile;

oppure

- b) istituiscono un "ufficio comune" deputato a svolgere determinate attività di protezione civile a vantaggio dei Comuni associati; in sostanza ciascun comune rimane, in tale ipotesi, il soggetto competente allo svolgimento delle attività, ma queste sono svolte da un ufficio che, anziché essere proprio di ciascuna Amministrazione, è appunto comune e unico per tutti gli enti associati. Tale ufficio sarà conseguentemente titolare e responsabile delle attività attribuite dalla convenzione istitutiva della forma associata, che, comunque dovranno essere quelle proprie della struttura burocratica ai sensi delle norme vigenti.

In entrambi i casi i comuni definiscono, sempre congiuntamente e nell'atto associativo, gli oneri finanziari connessi e mettono a disposizione dell'ente individuato come responsabile della gestione le corrispondenti risorse.

Per le attività di protezione civile, la modalità di associazione che si presenta più adeguata è quella dell'ufficio comune e in tale direzione risultano orientati molti dei comuni che hanno istituito, appunto, i Centri Intercomunali – cioè uffici e strutture operative che operano per le varie attività quale struttura organizzativa unitaria dei vari enti associati.

Le presenti istruzioni tecniche hanno ad oggetto quindi la forma associata tramite l'istituzione di un ufficio comune; le medesime risulteranno applicabili, ove compatibile, anche alle altre casistiche di gestione associata.

Ove sia istituito un ufficio comune, appunto il centro intercomunale, dovrà essere individuato il relativo responsabile: questi, nell'esercizio dell'attività del centro si rapporterà direttamente con i Sindaci dei Comuni associati, secondo le regole delineate nella convenzione istitutiva e dettagliate nel piano di protezione civile intercomunale.

I - Il piano di protezione civile nelle forme associate

Una delle attività ordinarie di protezione civile più rilevanti è la elaborazione del piano di protezione civile.

L'attività di elaborare il piano di protezione civile – nonché di gestirne l'aggiornamento e la verifica tramite le esercitazioni – è conseguentemente la prima e più significativa funzione delle forme associate funzionali all'esercizio dell'attività di protezione civile ordinaria dei comuni.

Poiché il piano di protezione civile è lo strumento tramite il quale i comuni definiscono, tra l'altro, l'organizzazione comunale in emergenza (LR n.67/2003 art.18, comma 1 lett.a), ove sia stata istituita una forma associata, il contenuto del piano, per quanto riguarda questo aspetto, sarà evidentemente diverso in rapporto ai compiti che risultano assegnati all'ufficio comune/Centro Intercomunale: ove questo abbia esclusivamente compiti "in tempo di pace" l'organizzazione di riferimento in emergenza sarà esclusivamente quella – straordinaria - dei singoli comuni. Ove, al contrario, l'ufficio comune/ centro intercomunale risulti competente anche per attività in emergenza, l'organizzazione di riferimento sarà quella (o comunque anche quella) del centro intercomunale, in totale o in parziale sostituzione di quella del comune.

L'estensione della gestione associata anche alle attività in emergenza e l'ampiezza dei compiti assegnati in tale ambito dipendono unicamente dalla volontà espressa dai Comuni nell'atto associativo; è quindi ipotizzabile che il Centro intercomunale operi come ufficio comune in emergenza solo per alcune attività (es. attivazione ed impiego del volontariato o di altre risorse professionali o strumentali): in questi casi il piano di protezione civile darà conto delle attività di competenza rispettivamente degli uffici dei singoli comuni e del Centro Intercomunale.

Quello che va sottolineato è che la stessa attività non può essere gestita dai due uffici, comunale e intercomunale: nell'ambito di una gestione associata non vi può essere infatti sovrapposizione di competenze.

Fermo il rispetto della volontà dei Comuni, si evidenzia tuttavia che l'individuazione delle attività di competenza dell'ufficio comune/centro intercomunale e un eventuale riparto di compiti tra questo e gli uffici comunali per la medesima tipologia di attività deve corrispondere prioritariamente ad una logica di efficienza organizzativa: una frantumazione di compiti tra livello comunale e livello intercomunale in emergenza può essere fonte di appesantimenti procedurali, confusione operativa, poca trasparenza nelle responsabilità, tutti fattori che, in emergenza, portano a disservizi inaccettabili.

Si raccomanda pertanto la massima puntualizzazione – da parte prima della convenzione e poi del piano di protezione civile – circa i compiti e le responsabilità del Centro intercomunale, soprattutto se competente per attività di centro situazioni e di centro operativo, ed una attenta verifica della funzionalità dell'organizzazione delineata nel piano tramite apposite esercitazioni.

In ogni caso comunque è da evidenziare che la forma associata costituisce una risorsa per il Comune e non implica alcuna estromissione né di competenze né di responsabilità.

Ciò vale in primo luogo per l'attività di elaborazione e gestione del piano di protezione civile in forma associata che presuppone comunque una partecipazione diretta da parte dei singoli comuni e ciò per due ordini di motivi:

- in primo luogo in quanto il piano di protezione civile intercomunale è uno strumento organizzativo dei Comuni e quindi i Comuni devono dividerne il contenuto e in ogni caso ne condividono la responsabilità

- in secondo luogo perchè il piano dovrà essere attuato, in emergenza, anche dal singolo Comune e quindi deve essere conosciuto e condiviso da parte del medesimo.

1.1 –Gestioni associate esclusivamente per l’attività ordinaria dei Comuni

Come sopra accennato la LR n.67/2003 prevede l’istituzione delle forme associate, in primo luogo, per lo svolgimento dei compiti di protezione civile “in tempo di pace”, prevedendone poi l’estensione “a supporto ed integrazione” dell’organizzazione comunale in emergenza.

Le funzioni di protezione civile “in tempo di pace” hanno ad oggetto prioritariamente, e si è già detto, l’elaborazione del piano di protezione civile.

Il Regolamento n.69/R del 1.12.2004 prevede peraltro un’altra relevantissima attività da svolgere “in forma ordinaria e continuativa”- quindi anche in “tempo di pace”, cioè **l’attività di centro situazioni.**

Si ricorda che, in base al medesimo regolamento (art.2) l’attività di centro situazioni comprende:

1. il ricevimento di segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste
2. la verifica delle segnalazioni ricevute
3. il mantenimento dei flussi informativi

L’attività di centro situazioni presuppone, ai sensi del Regolamento (art.3, comma 1, lett.a) una operatività H24, vale a dire l’esistenza di un recapito telefonico e fax anche fuori dell’orario di lavoro degli uffici con personale che garantisce il servizio di reperibilità. Il dettaglio di tale attività risulta specificatamente previsto nelle Disposizioni per l’attuazione degli Indirizzi operativi nazionali in materia di allertamento per il rischio idraulico ed idrogeologico in corso di definitiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Pur ribadendo che la individuazione delle attività da esercitare in forma associata ed in particolare attraverso i Centri Intercomunali dipende unicamente dalla volontà dei Comuni come espressa nella convenzione associativa, si evidenzia **l’opportunità che la gestione associata, ove istituita, comprenda quantomeno il complesso delle attività “ordinarie” di competenza del Comune e quindi sia la attività di elaborazione e gestione del piano di protezione civile sia l’attività di centro situazioni con i requisiti di funzionalità previsti dal regolamento regionale.**

La prossima entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione degli indirizzi nazionali in materia di allertamento sarà l’occasione per una verifica da parte dei Comuni delle convenzioni istitutive della forma associata e per una riflessione circa l’opportunità, ove non previsto, che la medesima sia riferita anche all’attività di centro situazioni, così come delineata dal regolamento regionale citato e dalle Disposizioni della GR in materia di allertamento.

1.2.- Il piano intercomunale di protezione civile nelle gestioni associate per la sola attività ordinaria

Ove la gestione associata abbia ad oggetto le sole attività di protezione civile “ordinarie” (comprese o meno quelle di centro situazioni), la redazione del piano di protezione civile è comunque una attività impegnativa e quindi l’opportunità che un soggetto (il Centro intercomunale appunto) ne imponga la redazione, ne elabori lo schema generale, provveda alle rappresentazioni cartografiche, e ne sviluppi il dettaglio in rapporto con gli uffici comunali, costituisce senza dubbio un notevole vantaggio.

C’è poi da considerare come il piano non sia uno strumento statico, ma debba essere aggiornato e verificato.

Anche la verifica del piano costituisce una possibile fattispecie di gestione associata: organizzare periodiche esercitazioni, vale a dire impostarle, attivare le varie componenti che dovranno partecipare e tutte le altre iniziative necessarie per il buon esito dell’esercitazione.

Tuttavia la elaborazione del piano di protezione civile comunale in forma associata non corrisponde esclusivamente all’esigenza di “consentire” al comune l’assolvimento di un adempimento obbligatorio.

L’opportunità che il piano sia elaborato in **forma unitaria a scala intercomunale**, cioè tramite la forma associata:

- favorisce **la rappresentazione di un quadro dei rischi più articolato**, che tiene cioè conto non solo dei fattori di pericolosità presenti sul territorio comunale, ma anche di quelli che pur localizzati in territori limitrofi, sono potenzialmente rilevanti anche per il comune
- consente di effettuare il **censimento delle risorse presenti in ambito intercomunale** e conseguentemente favorisce la verifica circa la utilizzabilità di risorse disponibili in territori limitrofi, quindi in generale la integrazione delle risorse dell’intero ambito intercomunale
- evidenzia le **esigenze di raccordo** (anche informativo) tra i Comuni e quindi favorisce la determinazione delle procedure operative atte ad assolverle.

Sempre in tale ottica le verifiche del piano effettuate in ambito intercomunale si prestano a rappresentare con più puntualità le situazioni di emergenza, che, come noto, non sono limitate, nella maggior parte dei casi, all’ambito di un solo comune.

La gestione in forma associata della funzione di elaborazione del piano di protezione civile quindi non è intesa dalla LR n.67/2003 esclusivamente come forma di “supporto” al singolo comune, ma come modalità per realizzare un **piano di protezione civile integrato a scala intercomunale**.

Per tale motivo l’art.16, comma 2 prevede che in tali casi **il piano è “unico” per l’ambito intercomunale**.

L’unicità del piano significa quindi che è **unica la rappresentazione dei rischi (quantomeno quelli comuni all’ambito intercomunale) e delle risorse disponibili e che le azioni dei singoli comuni sono integrate, per quanto necessario in rapporto agli scenari di rischio ipotizzati**.

Per quanto riguarda l’organizzazione e le procedure operative – esse saranno:

- condivise in una ottica di integrazione, ma decise e gestite da ciascun comune con i propri uffici (ipotesi minimale di forma associata)
oppure
- assolute per la parte di centro situazioni dal Centro intercomunale (e quindi unitarie e decise concordemente).

L'organizzazione e le procedure operative relative alla attività di centro operativo saranno invece comunque condivise in una ottica di integrazione, ma decise e gestite da ciascun comune.

Ove le attività di centro situazioni siano svolte in forma associata, il centro intercomunale dovrà garantire una operatività H24, 365 giorni l'anno anche tramite l'organizzazione di un servizio di reperibilità *a supporto di tutti i Comuni associati*; tale reperibilità potrà essere realizzata anche in forma integrata con il personale dipendente dei vari comuni associati e **comunque i relativi oneri finanziari saranno a carico dei Comuni secondo le modalità definite nella convenzione istitutiva.**

Nel piano di protezione civile intercomunale saranno definite, oltre l'organizzazione della reperibilità sopra precisata

- le specifiche procedure operative che:
 - consentano all'operatore del centro intercomunale di contattare anche telefonicamente il Comune e in specie il Sindaco per avvertirlo (**o comunque per confermare**) LA RICEZIONE degli avvisi e degli allerta, affinché il medesimo assuma i provvedimenti di competenza (**attivazione reperibilità del comune**, convocazione del COC o altre iniziative di competenza)
 - consentano al responsabile del centro intercomunale di attivare gli eventuali presidi per la sorveglianza del territorio previsti nel piano di protezione civile intercomunale o comunque concordati nell'atto istitutivo della forma associata o in atti successivi di attuazione
 - regolino l'attività di monitoraggio da parte del centro intercomunale circa i dati e le informazioni provenienti dal centro Funzionale regionale anche tramite pubblicazione sul sito web e conseguentemente garantisca la presenza in ufficio/sala operativa di un addetto per diffondere ai comuni tali dati e informazioni
 - disciplinino la raccolta e il successivo inoltro alla provincia di periodici report sulla situazione in corso nei vari comuni

Ove il Centro intercomunale eserciti le attività di centro situazioni, ma non di centro operativo le procedure sopra precisate saranno definite nel rispetto delle seguenti regole:

- **l'organizzazione straordinaria del Comune in emergenza dovrà continuare a sussistere integralmente per lo svolgimento dell'attività di centro operativo**
- **gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza restano totalmente in competenza del comune che vi provvede direttamente.**

Ove le attività di centro situazioni non siano svolte in forma associata, ciascun Comune dovrà garantire autonomamente (cioè con la propria organizzazione) i requisiti di funzionalità previsti dal Regolamento regionale.

2.1.- Gestioni associate anche per le attività in emergenza

Nelle ipotesi sopra specificate la forma associata esaurisce le attività di competenza con la elaborazione e gestione (aggiornamento e verifica) del piano di protezione civile ovvero anche nella gestione dell'attività di centro situazioni.

Come già detto, la stessa LR n.67/2003 prevede tuttavia (art.8 comma 6) che la gestione associata possa operare anche in emergenza: **il centro intercomunale diventa, in tali ipotesi, parte integrante di quella organizzazione "straordinaria" prevista dalla stessa LR.**

In tale organizzazione straordinaria, alla quale parteciperanno di regola anche gli uffici comunali, saranno dettagliatamente individuati i diversi compiti del Centro Intercomunale e degli uffici

comunali, sempre in osservanza di quel principio di non sovrapposizione delle attività sopra precisato.

Il regolamento n.69/R del 2004 esplicita le attività di centro operativo come segue:

1. l'accertamento delle esigenze di intervento
2. l'attivazione delle risorse
3. la prima definizione dei danni

Poiché, come specificato nel regolamento regionale, l'attività di centro operativo deve essere organizzata in modo adeguato rispetto alle esigenze di soccorso individuate nel quadro dei rischi, la prima fondamentale condizione perché la forma associata abbia un senso è che la medesima **abbia la disponibilità di risorse (strumentali, umane, professionali) per svolgere le attività in competenza e che tale disponibilità accresca la capacità di risposta di ciascuno dei Comuni associati**

Ove tale disponibilità non vi sia la forma associata non ha ragione di essere per le attività in questione.

La disponibilità si ha sia in presenza di risorse proprie (es. personale dipendente), sia esterne (volontariato - professionisti privati, imprese convenzionati).

In ogni caso gli oneri finanziari connessi all'attivazione di tali risorse dovranno essere conferite dai Comuni associati.

Come già più volte evidenziato, le risorse attivabili da parte della forma associata **non possono sovrapporsi** ad altre – omologhe -attivabili dal Comune: **ove vi sia tale sovrapposizione non si realizza una forma associata.**

L'eventuale attività operativa svolta dalla Comunità Montana o da altro Comune a supporto rappresenta infatti una mera forma di **COLLABORAZIONE**.

La circostanza che la responsabilità generale relativa alla salvaguardia della popolazione e dei beni spetti al Sindaco conferma che non vi è alcuna contraddizione con una gestione associata delle attività in emergenza tramite l'ufficio comune, cioè il centro intercomunale. Il Sindaco risulterà supportato dall'ufficio comune/Centro intercomunale per tutta l'attività conferita a quest'ultimo nella convenzione.

2.2.- Il piano intercomunale di protezione civile nelle gestioni associate anche per la attività in emergenza

Nella elaborazione del piano di protezione civile nei casi in questione dovrà essere prestata particolare attenzione ad alcune procedure operative strategiche aventi ad oggetto:

- l'attivazione del centro intercomunale in rapporto ai singoli Comuni
- le modalità per assicurare l'attività in competenza ove la situazione di emergenza comprenda l'intero ambito intercomunale o comunque una pluralità di comuni associati
- i rapporti con la provincia e la regione con particolare riferimento alla richiesta di risorse integrative e alla relativa gestione e al censimento dei danni.

Inoltre nella convenzione dovranno essere chiaramente specificate le modalità con le quali i comuni si assumono gli oneri finanziari relativi agli interventi disposti dal responsabile del centro intercomunale.

Infatti se la gestione associata è relativa esclusivamente ad attività ordinaria, gli oneri finanziari saranno pressoché esclusivamente riferibili al funzionamento dell'ufficio comune/Centro intercomunale e quindi potranno essere definiti, in conformità a quanto previsto nella convenzione, all'inizio di ogni anno finanziario e messi a disposizione nel bilancio dell'ente al quale il Centro Intercomunale/ufficio comune fa capo.

Se invece il Centro intercomunale opera anche in emergenza, il medesimo assume necessariamente atti di spesa la cui imputazione deve essere a carico dei bilanci dei Comuni secondo le modalità stabilite nella Convenzione e specificatamente dettagliate nel piano di protezione civile. La mancanza di tali procedure rende - di fatto - impossibile l'attività del Centro intercomunale come ufficio deputato alla gestione dell'attività in emergenza.

2.3 - Gli operai forestali

Ove la forma associata sia svolta tramite la Comunità Montana e comprenda anche le attività di centro operativo, una delle risorse che sono disponibili a livello intercomunale sono le maestranze forestali.

La deliberazione GR n.949 del 20.9.2004 che disciplina nel dettaglio le procedure finanziarie in caso di emergenza di livello locale e regionale specifica che ove le CCMM esercitino funzioni di Centro intercomunale operativo, le maestranze forestali sono attivate su richiesta dei comuni associati.

I medesimi costituiscono una risorsa intercomunale e come tale devono essere finanziati dai Comuni associati con le modalità previste nella convenzione istitutiva.

Ove la convenzione non disponga in tal senso, è evidente che la "risorsa" in questione è "esterna" ai comuni, e pertanto è attivata e conseguentemente finanziata dall'ente incaricato di fornire il supporto ai Comuni, vale a dire la Provincia.

3.- Schema di piano intercomunale di protezione civile

Alla luce delle precisazioni sopra effettuate, si riporta qui di seguito lo schema generale di un piano di protezione civile intercomunale:

- A) Quadro conoscitivo del territorio intercomunale, delle infrastrutture e delle reti di monitoraggio.
- B) Analisi dei fattori di pericolosità rilevabili nell'ambito intercomunale:
 - reticolo idraulico: caratteristiche, tratti critici, aree storicamente inondate, attraversamenti, trasporto solido ecc.
 - situazione dei versanti: frane attive, propensione al dissesto
 - scenari di pericolosità sismica
 - industrie a rischio
 - dighe ed invasi
 - elementi di criticità dei collegamenti viari (gallerie, viadotti).
- C) Individuazione dei possibili scenari di danno per la popolazione, le attività produttive e per il patrimonio artistico-ambientale, coinvolgenti **l'intero ambito** intercomunale **ovvero parte di esso**, con riferimento a:
 - centri abitati e frazioni esposte
 - edifici strategici (scuole, ospedali, case di riposo, uffici pubblici ecc).

- grande distribuzione e industrie
- monumenti ed altri beni culturali
- viabilità e in particolare strade unico collegamento con centri abitati e frazioni ecc.).

D) Individuazione dell'ufficio (centro intercomunale o uffici comunali) incaricati delle attività di centro situazioni e delle relative procedure operative.

E) Individuazione dell'organizzazione (del Centro intercomunale e/o di ciascun comune) in emergenza e in particolare:

- sede del centro operativo e relativa composizione
- indicazione delle varie attività da svolgere e relative competenze
- Procedura per l'attivazione delle risorse da impiegare nelle varie fasi dell'emergenza. per le attività di pronto intervento
- Cartografia in scala adeguata con rappresentazione degli elementi contenuti nel piano, quali aree di emergenza, sede C.O.C./COI viabilità ecc.

F) Definizione delle procedure di attivazione del centro operativo.

G) Identificazione delle specifiche procedure di raccordo tra il Centro intercomunale e i comuni (sistema delle informazioni, forme di supporto ecc.).

H) procedure di raccordo con il livello provinciale o comunque con le altre forze operative **(omologhe per tutto l'ambito intercomunale) e in particolare:**

- Sistemi e modalità di comunicazione e rapporto con la Sala Operativa Provinciale anche in relazione alla possibilità di integrazione, in caso di necessità, delle risorse della Provincia a supporto dei Comuni facenti parte dell'ambito intercomunale ed alla richiesta di supporto del volontariato a livello provinciale.

I) Individuazione delle risorse disponibili a livello intercomunale e delle modalità per la relativa attivazione:

- Magazzini e mezzi e strumenti operativi di proprietà dei singoli enti e/o disponibili attraverso convenzioni con ditte private o associazioni di volontari
- Aree di emergenza (attesa, ricovero e ammassamento soccorritori)
- Elisuperfici
- Aziende di pubblico servizio
- Forze operative statali
- Sistemi di comunicazione (radio satellitari, ecc.)
- organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito intercomunale e relativa capacità operativa
- Procedure per l'utilizzo di tali organizzazioni **in forma integrata** anche sulla base di convenzioni in essere.

J) Modulistica

I contenuti sopra definiti che, pur assorbendo la maggior parte di quanto disposto da un singolo piano di protezione civile comunale, non lo esauriscono, saranno necessariamente **integrati – a livello di ciascun singolo comune – da disposizioni operative di dettaglio.**

Tali integrazioni potranno costituire allegati del piano di protezione civile intercomunale ovvero potranno essere meramente richiamati dal piano, in conformità a quanto stabilito nell'atto convenzionale istitutivo della forma associata.

Quanto alle procedure di approvazione si ritiene che, fermo restando quanto stabilito nella convenzione istitutiva della forma associata, ogni Comune debba adottare un atto che confermi quantomeno gli adempimenti che spettano al Comune medesimo e disponga le integrazioni di dettaglio sopra richiamate.

Conclusioni:

La molteplicità delle fattispecie di gestione associata delle attività di protezione civile, può in estrema sintesi ricapitolarsi come segue:

- a) gestione associata per la sola elaborazione e gestione (aggiornamento, esercitazioni) del piano di protezione civile – oltre a varie altre eventuali attività ordinarie: formazione, comunicazione ecc – **Centri Intercomunali;**
- b) gestione associata per l'attività di cui alla lett.a) più le attività di centro situazioni - **Centri Operativi intercomunali;**
- c) gestione associata per le attività di cui alla lett.a) e b) più le attività di centro operativo – **Centri Operativi Intercomunali in Emergenza.**

Dopo la fase iniziale di istituzione dei centri intercomunali, nella quale il percorso risultava ancora non compiutamente definito, siamo giunti ad una fase “di assestamento” nella quale devono essere **definitivamente confermate e rese effettive** le scelte desumibili dalle convenzioni istitutive delle forme associate.

Il piano di protezione civile costituisce lo strumento per rendere effettivo il modello associativo scelto.

il piano quindi è un atto fondamentale per dare attuazione all'atto associativo o adeguarlo in relazione al “tipo” di Centro intercomunale individuato dalla classificazione sopra delineata.

A seguito della presentazione e valutazione dei piani intercomunali di protezione civile, la Regione provvederà a formalizzare, anche nell'ambito delle proprie procedure operative, la tipologia di forma associata effettivamente realizzata ed operante.

Per quanto attiene il regime delle incentivazioni finanziarie si ricorda che:

- a) **per le finalità di “potenziamento del sistema regionale di protezione civile (art.22 LR n.67/2003 costituiscono soggetti di riferimento in forma assolutamente prevalente i Centri Intercomunali di cui alle lett.b) e c)**
- b) **Ugualmente i soli Centri intercomunali di cui alle lett.b) e c) possono beneficiare dei contributi previsti in attuazione della LR n.40/2003. A quest'ultimo proposito, si ricorda che le gestioni associate che possono essere finanziate anche in base alla Lr n.40/2001 devono**

essere attivate entro il 31.12.2005. Per ottenere tale finanziamento, oltre alle presenti direttive, gli atti associativi dovranno conformarsi alla disciplina attuativa della predetta LR n.40/2001.

Appendice

Provvedimenti normativi ed amministrativi di riferimento per la pianificazione comunale ed intercomunale

Si elencano di seguito i provvedimenti normativi ed amministrativi della Regione Toscana, contenenti indicazioni di rilievo al fine dell'elaborazione dei piani comunali ed intercomunali di protezione civile. Nel rispetto dell'ordine temporale con cui tali provvedimenti sono stati emanati, è indicata la loro anteriorità o posteriorità alla L.r. n. 67/2003.

- Atti anteriori all'entrata in vigore della l. r. n. 67 del 29/12/2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della sua attività".

Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 17/03/2003

"Approvazione direttive per la costituzione dei Centri Intercomunali di protezione civile e per il loro utilizzo ai fini del funzionamento del C.O.M. (Centri operativi misti)".

Delibera di Giunta Regionale n. 1163 del 10/11/2003 **"Fondo regionale di Protezione Civile (Art. 138, L. 388/2000). Procedure per il rimborso degli oneri connessi all'impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001".**

Decreto Dirigenziale n. 8142 del 24/12/2003

"Del. G.R. n. 1163 del 10.11.2003. Modulistica e disposizioni per il relativo uso".

- Atti successivi all'entrata in vigore della l. r. n. 67 del 29/12/2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della sua attività".

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2004, n. 34/R

"Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso".

Delibera di Giunta Regionale n. 949 del 20/09/2004

"DPGR n. 34/R/2004. Modalità per l'accesso ai contributi finanziari della regione e disposizioni transitorie per l'accesso da parte dei comuni al contributo regionale alle province (art. 16, comma 2, del DPGR 34/R/2004)."

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R

"Regolamento di attuazione di cui all'art. 15 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza".

Delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 27/12/2004

“Direttive alle Aziende sanitarie locali per l’elaborazione del Piano sanitario aziendale per le emergenze e per assicurare l’integrazione del servizio sanitario regionale con l’attività della protezione civile” – Allegato “B”.

Decreto Dirigenziale n. 4328 del 28/07/2004

“Delibera G.R. n. 368/2004. Approvazione delle disposizioni per la concessione dei contributi” – Allegato “A.1”.

Decreto dirigenziale n. 719 del 11/02/2005

“Approvazione delle direttive tecniche circa la individuazione, la segnalazione e la gestione delle aree di attesa ed individuazione delle specifiche dimensionali e grafiche della relativa cartellonistica”.

Decisione di Giunta Regionale n. 15 del 05/04/2005

“Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27.02.2004. Presa atto intesa Dipartimento della Protezione Civile nonché delle disposizioni e delle procedure operative per la prima attuazione della direttiva”;